



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 117 del 06.07.2023

ORIGINALE

**Oggetto:** Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione in sede sindacale finalizzata all'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dipendente per il triennio 2023/2025 nonché alla definizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16/11/2022 disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ricompresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

Rilevato che l'attuale Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2019/2021, da ultimo aggiornato in data 15/12/2022, risulta scaduto ma conserva la sua applicabilità sino alla stipula del CCDI successivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del CCNL, limitatamente alle clausole che non risultino essere in contrasto con l'intervenuta disciplina nazionale;

Richiamata la determinazione n.635 del 05/06/2023 con la quale è stato quantificato in via provvisoria, tenuto conto degli elementi in possesso dell'Ufficio competente, in complessivi euro 328.422,00 - al netto di oneri ed Irap - l'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2023 ai sensi del citato articolo 79 del CCNL, di cui:

- euro 154.885,26 risorse stabili soggette a limiti (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 54.858,36 risorse stabili non soggette a limiti;
- euro 26.171,95 risorse variabili soggette a limiti (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 92.506,43 risorse variabili non soggette a limiti, di cui euro 71.092,08 per incentivi funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016, determinati in via previsionale sulla base delle indicazioni dei singoli Uffici;

Ricordato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
  - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non

opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
  - alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
  - all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Ritenuto opportuno dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica specifiche direttive affinché la stessa avvii la sessione negoziale 2023 finalizzata alla definizione del CCDI 2023/2025 relativo al personale dipendente con contestuale disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse per l'annualità corrente ai fini dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia della correlata contrattazione;

Atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del CCNL, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione

illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

## DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive formali finalizzate:

1.1. alla definizione del nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2023/2025, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

a) in relazione agli istituti correlati alla performance:

- dovranno essere assunti dei criteri premianti il merito che assicurino la corresponsione del 100% del premio potenziale solo al raggiungimento di valutazioni molto elevate ovvero che escludano il riconoscimento dei premi al di sotto di valutazioni pari alla sufficienza;
- dovranno essere adottati dei parametri per la differenziazione del premio teorico in base all'area di inquadramento, tenuto conto delle maggiori responsabilità insite nelle aree più elevate;
- nella previsione della fascia dell'eccellenza di cui all'articolo 81 del CCNL per l'assegnazione della maggiorazione relativa al premio per la performance individuale dovrà perseguirsi un'equa distribuzione della stessa tra i vari settori dell'Ente;
- dovrà essere garantito un sistema di bilanciamento tra i premi riconosciuti per la performance e gli altri incentivi specifici, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera j) del CCNL, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle risorse tra il personale, salvaguardandosi in ogni caso il merito;

b) in relazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree:

- nell'ambito della ponderazione dei criteri definiti dall'articolo 14 CCNL dovrà essere accordata assoluta priorità al merito, ovvero alle valutazioni conseguite dal personale dipendente;
- nell'ambito del parametro "esperienza professionale" potranno essere valutate formulazioni premianti l'esperienza maturata presso l'Ente rispetto a quella svolta presso altre amministrazioni, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione interna e della realtà territoriale;
- nell'ambito del parametro "capacità culturali e professionali" dovrà accordarsi priorità ai titoli coerenti con il profilo/ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione;

c) indennità varie:

- nella definizione delle specifiche e degli importi relativi alle varie indennità contrattualmente previste dovrà tenersi conto delle responsabilità connesse ai singoli istituti, improntando, laddove non diversamente previsto dal CCNL, il riconoscimento delle stesse al merito ed al livello di competenze richieste per l'esercizio delle funzioni oggetto di indennizzo;

d) altri istituti e clausole:

- dovrà essere finanziato l'istituto della reperibilità almeno per l'Ufficio Servizi demografici e per il funzionamento del Centro operativo comunale (COC);
- dovrà essere garantito l'istituto della turnazione in capo al personale della Polizia Locale valutandosi la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore al sussistere dei requisiti contrattualmente previsti;
- dovranno essere previsti specifici limiti individuali al ricorso alle prestazioni lavorative in regime di straordinario e di banca delle ore, tenuto conto del budget complessivo dell'Ente;
- dovrà perseguirsi la possibile introduzione di forme di welfare integrativo secondo quanto previsto dall'articolo 82 del CCNL;
- dovranno essere fatti salvi gli effetti giuridici ed economici maturati dal personale dipendente nel corso del 2023 in applicazione del previgente CCDI;
- dovrà essere assicurato lo scrupoloso rispetto dei limiti per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, evitando nei limiti del possibile che il riconoscimento di istituti particolari ad alcuni dipendenti, per effetto dei medesimi limiti, possa gravare sulla generalità degli altri;
- le trattative su tutti gli istituti non menzionati nei punti precedenti dovranno essere ricondotte ai principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, avuto anche riguardo agli obiettivi e alle finalità istituzionali dell'Ente;

1.2. alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

- a) dovrà essere garantito che la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate sia destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il perseguimento degli obiettivi e il merito;
- b) in relazione alla cospicuità delle risorse decentrate correnti, dovuta alla presenza di quote non ricorrenti introdotte dall'ultimo CCNL, potrà valutarsi il finanziamento una tantum di indennità connesse a specifiche responsabilità contrattualmente riconosciute;
- c) il riparto delle risorse dovrà realizzarsi garantendo imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, equità e pari opportunità per il personale, con salvaguardia del merito e delle specificità delle diverse posizioni;

2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



# COMUNE DI SESTU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione in sede sindacale finalizzata all'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dipendente per il triennio 2023/2025 nonché alla definizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 06.07.2023

IL RESPONSABILE

Filippo FARRIS

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 06.07.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE





# COMUNE DI SESTU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 117 del 06/07/2023

OGGETTO:

**Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione in sede sindacale finalizzata all'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dipendente per il triennio 2023/2025 nonché alla definizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL VICESINDACO  
BULLITA MASSIMILIANO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
MARCELLO MARCO**